



FisacInform@

**IntesaSanpaolo**

## **RIUNIONI = PRESTAZIONE LAVORATIVA**

In relazione al moltiplicarsi di riunioni variamente denominate ma riconducibili ad attività lavorative ribadiamo che sono da considerare a tutti gli effetti prestazione lavorativa.

Non possono coincidere in tutto o in parte con l'orario di lavoro di intervallo se non occasionalmente ma con puntuale compensazione consentita dalla procedura.

Se effettuate al di fuori del proprio orario di lavoro (part time o full time), in tutto o in parte, sono soggette alla stessa normativa delle prestazioni aggiuntive e quindi non può verificarsi il caso di prestazioni rese al di fuori dell'orario di lavoro non retribuite e quindi non assicurate.

Come da normativa, di massima e salvi i casi di necessità ed urgenza imprevisi, devono essere preventivamente autorizzate e comunque oggetto di esplicita richiesta. Invitiamo ancora una volta a segnalare ogni e qualsiasi fattispecie di dubbia definizione.

**FISAC CGIL  
DR MILANO E PROVINCIA**